



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 135 del Reg. del 11/10/2007	OGGETTO:	Approvazione Regolamento per la disciplina relativa alle procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione.
-----------------------------------	-----------------	--

L'anno 2007 il giorno 11 del mese di OTTOBRE alle ore 21:00, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sindaco Avv. Donato DE MITRI.

Assessori	Presenti	Assenti
DE MITRI Donato	X	
FINA Francesco		X
FINA Michele Arcangelo	X	
IANNE Gaetano	X	
QUARANTA Paolo	X	
SIMONE Filippo	X	
TONDO Giuseppe	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Domenico CACCIATORE , incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta

<p>PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000</p> <p>Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.</p> <p>Il Capo Settore Agostino BACCA</p>	<p><u>COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA</u></p> <p>Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui alla presente proposta di deliberazione.</p> <p>Il Ragioniere Capo Rag. Giovanni DE FRANCESCO</p>
<p>Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.</p> <p>Il Ragioniere Capo Rag. Giovanni DE FRANCESCO</p>	

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che il Comune, nel rispetto di quanto dispone il Legislatore per il contenimento della spesa pubblica e per l'assunzione del personale, può conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), esclusivamente per esigenze alle quali non può far fronte con proprio personale e per progetti determinati;

Precisato che tali incarichi rappresentano una modalità di reperimento di personale all'esterno dell'amministrazione, nelle forme del rapporto di lavoro parasubordinato, ai sensi degli artt. 2222-2229 e ss. del codice civile, che non si configura come attivazione di rapporti di lavoro subordinato;

Dato atto che le collaborazioni vanno utilizzate solo in ruoli complementari e non sostitutivi rispetto all'organico comunale e che, pertanto, tali rapporti di lavoro sono da considerarsi come un elemento del sistema di gestione degli apporti professionali in vista del perseguimento di specifici obiettivi dell'Amministrazione, e non come modalità di contenimento o riduzione del costo delle risorse umane investite nei processi produttivi;

Evidenziato che per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. n. 276/2003, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 (c.d. riforma "Biagi"), il citato decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale;

Ritenuto, pertanto, che le pubbliche amministrazioni e, quindi, anche i Comuni, possano continuare a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, senza tener conto delle disposizioni previste nell'art. 61 e ss. del citato Decreto Legislativo n. 276/2003, mantenendo, quindi, il riferimento all'art. 409, n. 3 del codice di procedura civile, la cui previsione, come precisato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n. 1/2004, non ha subito modificazioni;

Visto l'art. 7, commi 6, 6-bis e 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come integrato dall'art. 32 del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazione nella Legge n. 248/2006 e visto, altresì, l'art. 110, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000, che disciplinano il conferimento, da parte della pubblica Amministrazione, di qualsiasi incarico di collaborazione esterna, sia occasionale che coordinata e continuativa;

Vista la circolare 15 luglio 2004, n. 4 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, e tenuto conto delle disposizioni di cui alla normativa sopra richiamata, si reputa possibile ricorrere a rapporti di collaborazione, solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una notevole autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo;

Riscontrato che la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), al comma 116 dell'art. 1, prevede che le pubbliche Amministrazioni, comprese le regioni, le province ed i comuni possano avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Precisato che il D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazione nella legge n. 248/2006, all'art. 32, comma 6-bis dispone, testualmente: "... Le amministrazioni pubbliche dispongono e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione";

Ritenuto di dover approvare la disciplina relativa alle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione, così come riportato nell'allegato "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che a tali procedure dovranno,

necessariamente, attenersi i responsabili dei settori nel caso in cui si intenda ricorrere agli incarichi ed alle collaborazioni esterne, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto;

Considerato, inoltre, che i principi guida ai quali attenersi, come indicati al punto precedente, desunti dalle circolari della Funzione Pubblica 15 luglio 2004, n. 4, 21 dicembre 2006, n. 21, nonché dall'orientamento consolidato della Corte dei Conti, pronunciatisi più volte sulla materia, potranno consentire, ai responsabili dei settori, una gestione comune dei relativi rapporti di lavoro che saranno attivati, nel rispetto delle modalità di reclutamento dei collaboratori;

Ritenuto che nel rispetto di quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 42, comma 2 e dell'art. 48, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta comunale l'adozione degli atti di carattere generale in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

Precisato che la disciplina relativa alle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione rientra nella materia dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò considerato e premesso;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Vista la Legge n. 311/2004;

Visto il D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni nella legge n. 248/2006;

Vista la Legge n. 296/2007;

Visto il codice civile;

Visto il codice di procedura civile;

Viste, in particolare, le circolari 15 luglio 2004, n. 4 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e 21 dicembre 2006, n. 21;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

All'unanimità dei voti espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) **di approvare**, per i motivi sopra esposti, la disciplina relativa alle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione, così come riportato nell'allegato "A", dando atto che competerà, agli organi gestionali, l'eventuale affidamento di incarichi esterni e di collaborazione, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto.

2) **di trasmettere** il presente atto alla RSU ed ai responsabili dei settori per i successivi provvedimenti.

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con ulteriore e separata votazione unanime espressa in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

**DISCIPLINA RELATIVA ALLE PROCEDURE COMPARATIVE
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE**

(approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 135 in data 11/10/2007)

INDICE

- Art. 1 - Presupposti per il conferimento di incarichi di collaborazione
- Art. 2 - Condizioni per attivare le collaborazioni
- Art. 3 - Modalità per attestare l'assenza di professionalità interne
- Art. 4 - Procedura selettiva
- Art. 5 - Modalità della selezione
- Art. 6 - Formazione della graduatoria e adempimenti conseguenti
- Art. 7 - Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura comparativa
- Art. 8 - Norme finali

Art. 1 - Presupposti per il conferimento di incarichi di collaborazione

1. La presente disciplina si applica in tutti i casi in cui l'Ente intende affidare qualsiasi incarico di collaborazione, sia che si qualifichi come incarico di studio, di ricerca, di consulenza, ovvero di tipo occasionale o coordinato e continuativo.
2. In tali forme di collaborazione deve essere sempre presente, come elemento fondamentale, il carattere autonomo della prestazione, ai sensi dell'art. 2222 del codice civile.
3. Gli incarichi di cui ai commi precedenti, si possono conferire, ricorrendone i seguenti presupposti:
 - a) a soggetti esterni all'Ente, esperti di provata competenza, a fronte di esigenze temporanee ed eccezionali. Tra i possibili destinatari è incluso il personale delle pubbliche amministrazioni, quest'ultimo per la fattispecie delle prestazioni occasionali, purché non sia dipendente dell'amministrazione conferente;
 - b) il ricorso a tali forme contrattuali deve avere carattere di straordinarietà, in materie e oggetti rientranti nella competenza dell'Ente stesso;
 - c) nella motivazione del ricorso a tali forme contrattuali dovrà essere illustrata, oltre alla straordinarietà dell'esigenza, anche l'impossibilità di provvedervi con le professionalità di cui già dispone l'Ente.

Art. 2 - Condizioni per attivare le collaborazioni

1. L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite, dall'ordinamento, all'amministrazione conferente, altresì, ad obiettivi e progetti specifici e determinati.
2. L'amministrazione deve avere accertato, preliminarmente, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. A tal riguardo, prima di avviare la procedura comparativa deve essere accertata, secondo quanto indicato nell'articolo successivo, l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'Ente in grado di assicurare i medesimi servizi.
3. Il ricorso a forme di collaborazione deve rispondere ad esigenze di carattere temporaneo e richiedere prestazioni altamente qualificate, alle quali non sia possibile, per l'amministrazione, far

fronte con il personale in servizio, dal punto di vista qualitativo e non quantitativo.

4. Per attivare tali forme contrattuali è necessario determinare, preventivamente, tipologia (contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa), durata, luogo della prestazione, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 3 - Modalità per attestare l'assenza di professionalità interne

1. Prima di attivare la procedura comparativa, il Responsabile del Settore competente approverà il progetto, programma, obiettivo o fase di esso per il quale è necessario ricorrere ad incarichi di collaborazione, dopo aver attestato, motivatamente, l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne al proprio settore, in grado di assicurare i medesimi risultati, ad esclusione degli eventuali incarichi conferiti ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 4 - Procedura selettiva

1. Gli incarichi di collaborazione devono essere affidati con procedura comparativa.

2. La selezione è indetta con specifici avvisi pubblici approvati dal Responsabile del Settore competente. La determinazione di approvazione dell'avviso deve contenere i i criteri di valutazione dei titoli e/o delle prove e/o del colloquio;

3. L'avviso di selezione dovrà contenere:

- l'oggetto della prestazione, altamente qualificata, riferita al progetto, programma, obiettivo o fase di esso esplicitamente indicati;

- il termine e le modalità di presentazione delle domande;

- i titoli ed i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione;

- le modalità ed i criteri di scelta comparativa che saranno adottati (a titolo puramente esemplificativo: esame dei *curricula*; esame dei *curricula* con successivo colloquio; valutazione dei titoli e successiva verifica delle capacità professionali attraverso test, ecc.);

- il compenso complessivo lordo previsto;

- ogni altro elemento utile per l'attivazione della forma contrattuale di cui trattasi.

4. L'avviso per la procedura comparativa sarà reso pubblico mediante:

a) pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni;

b) pubblicazione sul sito Web dell'Ente per lo stesso periodo di pubblicazione all'Albo pretorio;

c) altre forme di pubblicizzazione che potranno essere stabilite dal Responsabile del Settore competente.

Art. 5 - Modalità della selezione

1. Alla comparazione, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso di selezione, procederà il Responsabile del Settore competente, secondo i criteri di valutazione di cui al al comma 2 dell'art. 4 e tenuto conto dell'ambito operativo presso il quale dovrà essere svolta la prestazione lavorativa.

2. Per tale comparazione, il Responsabile del Settore potrà avvalersi, se lo riterrà opportuno di apposita commissione, secondo quanto stabilito nell'avviso di selezione.

Art. 6 - Formazione della graduatoria ed adempimenti conseguenti

1. Al termine della procedura comparativa dovrà essere approvata e resa pubblica, dal Responsabile del Settore competente, la relativa graduatoria, da cui saranno attinti i destinatari degli incarichi di collaborazione, secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun candidato.

2. Il candidato sarà invitato alla stipula del contratto di prestazione lavorativa.

3. Il contratto dovrà, necessariamente, contenere:

- a) tipologia della prestazione (lavoro autonomo di natura occasionale o coordinato e continuativo);
- b) oggetto;
- c) modalità di esecuzione;
- d) responsabilità;
- e) durata e luogo della prestazione;
- f) compenso;
- g) recesso;
- h) risoluzione del rapporto di lavoro;
- i) risoluzione delle controversie;
- j) clausola di esclusività/non esclusività;
- l) le condizioni, le modalità di dettaglio, la il cronoprogramma della prestazione da rendere;
- m) le altre clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dall'ente;
- n) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Art. 7 - Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura selettiva

1. La procedura selettiva potrà non essere effettuata, e l'incarico, quindi, potrà essere conferito direttamente, previa determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 da parte del Responsabile del Settore competente, nei seguenti casi:

- a) esito negativo della precedente procedura comparativa per mancanza di domande o per mancanza di candidati idonei;
- b) tipologia di prestazioni di lavoro di natura tecnica o artistica o culturale per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, in quanto strettamente connessa alla capacità e all'abilità dello stesso;
- c) prestazioni lavorative di tipo complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata, senza alcuna selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
- d) nel caso in cui siano documentate ed attestate, dal Responsabile del Settore competente, situazioni di particolare urgenza o gravità che non consentano l'espletamento della procedura comparativa;
- e) nel caso in cui la prestazione lavorativa richiesta richieda un compenso non superiore a € 1.000,00 lordi.

Art. 8 - Norme finali e adempimenti successivi al conferimento degli incarichi

1. Per quanto non previsto dal presente atto, si rinvia alla normativa di settore.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. Donato DE MITRI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il _____
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. _____ del Reg.).

E' stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000, con
nota n. _____ del _____

Data _____

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
